I punti chiave

3

Le fasi

La riforma introduce tre fasi e due autorizzazioni del gip prima di potere utilizarre i dati con contenuto comunicativo da parte del pm 48

Il termine per la convalida

Nei casi di maggiore urgenza il pm può procedere al sequestro di smartphone e tablet senza decreto del gip; necessaria però la convalida entro 48 ore

Primo sì alla riforma delle regole sul sequestro degli smartphone

Penale

Doppia autorizzazione del Gip per l'utilizzo delle comunicazioni

Giovanni Negri

Primo sì alla nuova procedura di sequestro di smartphone, computer, sistemi informatici e digitali. La commissione Giustizia del Senato ha approvato ieri pomeriggio il nuovo testo (nella redazione è intervenuto anche il ministero della Giustizia) e ora si attendono solo i pareri delle altri commissioni prima del mandato per l'Aula. Provvedimento già da adesso controverso visto che se da una parte si sottolineano gli obiettivi di una maggiore aderenza alla giurisprudenza costituzionale sui dati a contenuto comunicativo, di un bilanciamento tra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine, di armonizzazione della disciplina di sequestri e intercettazioni, dall'altra le prime reazioni della magistratura investigativa è di forte preoccupazione.

A farsene portavoce è stato pochi giorni fa in audizione davanti alla commissione Antimafia, nella vicenda legata alle ipotesi di dossieraggio collegate ai numerosissimi accessi a banche dati, il capo della procura di Perugia Raffaele Cantone, le cui perplessità si sono soprattutto concentrate su quella discovery anticipata cui il disegno di legge, una volta in vigore, obbligherà i pubblici ministeri.

Ma il primo firmatario del disegno legge Pierantonio Zanettin di Forza Italia spiega che «in commissione abbiamo finito l'esame degli emendamenti di un testo di legge che riteniamo importantissimo sul sequestro degli smartphone, perché chiunque di noi conserva negli smartphone dati sensibili, dalle foto della famiglia alle cartelle cliniche. Abbiamo previsto che per il sequestro, come per le intercettazioni, occorra il via libera del Gip. Poi verrà fatta una cernita tra quello che è penalmente rilevate, che finisce nel fascicolo del dibattimento, e quello che non lo è e deve rimanere riservato. È una norma di civiltà giuridica».

Il provvedimento introduce la necessità di una doppia autorizzazione del Gip: la prima sulla richiesta di sequestro del device da parte del Pm, la seconda sull'estrazione dei contenuti.

Tre quindi le fasi delineate dalla nuova procedura. Con la prima, nel corso delle indagini preliminari, il Gip, a richiesta del Pm, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, sulla base di due presupposti: necessità per la prosecuzione delle indagini, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta; rispetto del criterio di proporzione.

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero con successiva convalida da parte del giudice delle indagini preliminari.

Nella seconda fase il Pm procede alla duplicazione dei dati, con procedura partecipata (di qui i timori di Cantone) prima di restituire i device. Fanno eccezione i procedimenti per gravi reati di mafia o terrorismo oppure quando esiste pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, quando si teme un concreto pregiudizio per le indagini in corso e in caso di pericolo di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Dopo avere analizzato i contenuti, ed è la terza fase, il Pm può procedere al sequestro dei dati che non hanno contenuto comunicativo, se strettamente connessi al reato, oppure, se i dati hanno contenuto comunicativo, è necessaria l'autorizzazione del Gip e si applica, quanto a presupposti e utilizzabilità, la disciplina delle intercettazioni.